

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva Lavoratori Atipici è una polizza abbinata al contratto di mutuo denominato "Domus per lavoratori atipici", erogato da Intesa Sanpaolo (di seguito Banca Contraente), e tutela i loro sottoscrittori, lavoratori diversi dai lavoratori a tempo pieno e indeterminato o autonomi (di seguito Assicurato), dal sopravvenire dello stato di disoccupazione, evento che potrebbe compromettere la capacità di far fronte al debito contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Disoccupazione:** nel caso in cui sopravvenga lo stato di disoccupazione dell'Assicurato, la Compagnia paga alla Banca Contraente l'importo della rata mensile del mutuo con il limite massimo di € 1.500 per singola rata.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i casi in cui lo stato di disoccupazione sia conseguenza di:

- ✗ dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato
- ✗ licenziamento per giusta causa
- ✗ dimissioni o pensionamento.

Non è possibile assicurare la persona che, quando comincia la copertura:

- ✗ non è un lavoratore atipico ossia ha un contratto di lavoro autonomo o di lavoro dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato
- ✗ ha lavorato meno di 18 mesi negli ultimi 2 anni
- ✗ è residente in Italia da meno di 2 anni
- ✗ ha almeno 40 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! non viene erogato alcun pagamento se lo stato di disoccupazione dell'Assicurato perdura da meno di 30 giorni consecutivi
- ! il pagamento sarà corrisposto finché perdura lo stato di disoccupazione, con il limite massimo di 15 rate mensili consecutive del mutuo
- ! saranno pagate complessivamente al massimo 30 rate mensili del mutuo
- ! saranno pagati al massimo 2 sinistri (indipendentemente dal numero di rate mensili pagate)
- ! per poter richiedere un secondo pagamento, devono essere trascorsi almeno 90 giorni dalla liquidazione del primo sinistro, durante i quali l'Assicurato deve risultare occupato (c.d. "periodo di riqualificazione").



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida per rapporti di lavoro in essere in Italia o regolati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- La Banca Contraente si obbliga a consegnare agli assicurati la documentazione di Polizza.
- La Banca Contraente dovrà comunicare alla Compagnia, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, ogni evento che possa comportare l'interruzione dei pagamenti.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, viene pagato dalla Banca Contraente secondo le modalità e le tempistiche concordate con la Compagnia.

Non è previsto il pagamento del premio a carico dell'Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura per l'Assicurato ha una durata massima di 10 anni.

La copertura cessa, anticipatamente, con effetto dalla data in cui si verifica l'evento, in caso di:

- estinzione anticipata del mutuo;
- accollo del mutuo da parte di altro soggetto;
- voltura del mutuo;
- inizio di svolgimento di una professione che non rientri nella definizione di Lavoratore Atipico;
- pagamento di due sinistri, indipendentemente dal numero di rate mensili indennizzate.



Come posso disdire la polizza?

La Banca Contraente può disdire la Polizza Collettiva Lavoratori Atipici, dandone comunicazione scritta alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua ricorrenza annuale.

Polizza collettiva a protezione di mutui



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Prodotto: Lavoratori Atipici

Data ultima realizzazione: 19/10/2023. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La Sede Legale è Corso Inghilterra n. 3, 10138, Torino, Italia.

La Direzione Generale è in via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloassicura.com

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si riporta, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali della Compagnia:

Patrimonio netto: 545,52 Mln €	
Di cui Capitale sociale: 27,9 Mln €	Di cui Riserve patrimoniali: 517,61 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla Compagnia si fa rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa. Di seguito si riportano alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
242,1 Mln €	108,9 Mln €	602,9 Mln €	602,9 Mln €	249%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro è necessario inviare, trascorsi 30 giorni di disoccupazione, una comunicazione scritta a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Sinistri CPI Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano</p> <p>La comunicazione dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> la copia del contratto di lavoro relativa all'ultima attività prestata o copia della lettera di licenziamento utilizzando il relativo Modulo di denuncia di sinistro. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione abbia durata superiore ad un mese, occorre inviare ad Intesa Sanpaolo Assicura Spa, Ufficio Sinistri, la Scheda Anagrafico-Professionale rilasciata dal centro per l'impiego o documento equivalente sottoscritto in originale dal Centro per l'impiego dove sono indicati lo storico occupazionale e l'anzianità di disoccupazione. <p>Per facilitare la denuncia del sinistro, in tutte le filiali Intesa Sanpaolo è disponibile un apposito modulo (Modulo di denuncia del sinistro) e la scheda relativa alle informazioni sul contratto di mutuo.</p> <p>Se hai sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro dovrai fare la denuncia a tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l'esistenza delle altre polizze.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell'Istruttoria, il sinistro è risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai lavoratori che hanno un contratto atipico, non abituale, diversa da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti, residenti in Italia da almeno due anni e che abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. Tali lavoratori devono essere sottoscrittori di un mutuo presso Intesa Sanpaolo. Il rapporto di lavoro deve essere in Italia e regolato dalla legge italiana.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasampaoloassicura.com PEC: reclami@pec.intesasampaoloassicura.com.</p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).</p>

PER QUESTA POLIZZA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI). PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA MA NON GESTIRE TELEMATICAMENTE LA POLIZZA.